Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 255 – 14 SETTEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ADEMPIMENTI**

IL VERSAMENTO ENTRO IL 16.9 DEI CONTRIBUTI SOSPESI

RIFERIMENTI

- **Artt. 61 e 62, DL n. 18/2020**
- **Art. 18, DL n. 23/2020**
- **Artt. 126 e 127, DL n. 34/2020**
- **Art. 97, DL n. 104/2020**
- **Messaggi INPS 20.7.2020, n. 2871 e 9.9.2020, n. 3274**

IN SINTESI

A seguito della proroga al 16.9.2020, prevista dal c.d. "Decreto Rilancio", dei versamenti tributari / contributivi sospesi a seguito dell'emergenza COVID-19, l'INPS ha fornito recentemente le modalità operative per la ripresa dei versamenti, alla luce delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Agosto".

In base alle nuove disposizioni i contribuenti possono provvedere al versamento entro il 16.9.2020:

− dell'intera somma dovuta;

− della prima rata (max 4) dell'intera somma dovuta;

ovvero, in alternativa

– del 50% della somma dovuta;

– della prima rata (max 4) del 50% della somma dovuta.

Con riferimento a quest'ultima scelta prossimamente l'Istituto fornirà ulteriori chiarimenti al fine del versamento del restante 50% (max 24 rate a decorrere dal 16.1.2021).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore ha previsto, tra l'altro, la **proroga al 16.9.2020** della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

NB

Entro la predetta data va versato quanto dovuto:
- in **unica soluzione**;
- a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

In **alternativa** l'art. 97, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha previsto la possibilità di effettuare i predetti versamenti, **senza applicazione di sanzioni / interessi**:
- per un importo pari al **50% delle somme sospese**:
  – in **unica soluzione entro il 16.9.2020**;
  – in un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il **restante 50%** in un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

La proroga in esame interessa, tra l'altro, i seguenti adempimenti / versamenti sospesi così sintetizzabili.

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, comma 2	Versamenti (contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo **2.3 - 30.4.2020**	**16.9.2020**
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo **2.3 - 30.4.2020**	
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo **2.3 - 30.6.2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo **8.3 - 31.3.2020**	

NB

Per le imprese florovivastiche l'art. 78, comma 2-quinquiesdecies, DL n. 18/2020 ha previsto la sospensione dal 30.4 al 15.7.2020 dei versamenti nonché degli adempimenti connessi ai contributi previdenziali assistenziali / premi INAIL di cui al citato art. 61.

In particolare i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 31.7.2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31.7.2020.

Soggetti	DL n. 9/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto).	Art. 5	Versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL	**16.9.2020**

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile 2020**	**16.9.2020**
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile 2020**	
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile / maggio 2020**	
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile / maggio 2020**	

L'INPS con il Messaggio 20.7.2020, n. 2871 ha fornito le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in unica soluzione / mediante rateizzazione (max 4 rate), come previsto dal citato DL n. 34/2020, con particolare riferimento agli artigiani e commercianti / committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

In particolare l'INPS evidenzia che:

- l'importo minimo di ciascuna rata **non può essere inferiore a € 50**;
- il versamento delle rate successive alla prima va eseguito **entro il giorno 16 del mese successivo**.

Lo stesso Istituto con il Messaggio 9.9.2020, n. 3274 ha fornito recentemente indicazioni per i contribuenti che, utilizzando l'alternativa prevista dal citato DL n. 104/2020, scelgono di effettuare i predetti versamenti per un importo pari al 50% delle somme sospese:

- in unica soluzione entro il 16.9.2020;
- in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020).

NB Con un prossimo messaggio l'INPS fornirà le istruzioni per il versamento del restante importo, pari al 50% delle somme dovute, la cui prima rata scade il 16.1.2021.

RIPRESA VERSAMENTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Come precisato dall'INPS nel citato Messaggio n. 2871 per effetto di quanto previsto dal citato art. 18, DL n. 23/2020, rientrano nell'ambito della sospensione i contributi dovuti dagli artigiani / commercianti **in scadenza il 18.5.2020** (prima rata contributivi IVS fissi 2020).

Si rammenta che la sospensione opera a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia:

- con una riduzione del fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto al fatturato / corrispettivi di aprile 2019 per i soggetti con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni;
- con una riduzione del fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto al fatturato / corrispettivi di aprile 2019 per i soggetti con ricavi / compensi superiori a € 50 milioni;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- che hanno iniziato la predetta attività dall'1.4.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di aprile 2020).

Come precisato dallo stesso Istituto nella Circolare 16.5.2020, n. 59 i requisiti per poter fruire della sospensione in esame (diminuzione del fatturato / corrispettivi) vanno riferiti **all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione**. Così, ad esempio:

"un iscritto che presenta una pluralità di partecipazioni societarie potrà conseguire il requisito soltanto con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione".

DOMANDA DI SOSPENSIONE / RATEAZIONE

Al fine di **beneficiare della sospensione** i soggetti in esame **devono presentare un'apposita domanda**:

- utilizzando la procedura disponibile sul sito Internet dell'Istituto al seguente percorso: "*Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19"*;
- nella quale va indicato:
  - il codice fiscale dell'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS e per la quale dovrà essere verificata la presenza dei suddetti requisiti (diminuzione del fatturato / corrispettivi);
  - la condizione che dà diritto alla sospensione (riduzione fatturato / corrispettivi 33%-50%; inizio attività dall'1.4.2020);
  - la modalità di ripresa dei versamenti sospesi (unica soluzione / forma rateale).

NB La presentazione della domanda vale anche come domanda di rateizzazione.

GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Codice posizione: 11111111
Cognome: ROSSI
Nome: MARIO
Codice fiscale: RSSMRA56A01H501U

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18, commi da 1 a 4, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, con riferimento a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

☐ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

☑ con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

Oppure dichiara il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18, comma 5, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 con riferimento a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

☐ che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

L'impresa per la quale è attualmente iscritto alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti è la seguente

Codice fiscale: 11111111115
Denominazione: ROSSI S.R.L.

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATE LA CUI SCADENZA RIENTRA NEL MESE DI MAGGIO 2020 COME PREVISTO DALLA NORMA SOPRA INDICATA E DI POTER ACCEDERE ALLA RATEAZIONE.

Dichiara che gli importi dovuti saranno restituiti mediante versamento da effettuare entro il 16 settembre 2020:

☐ In unica soluzione ☑ In forma rateale (prima rata entro il 16 settembre 2020)

Elimina Indietro Avanti

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

VERSAMENTO

Per il versamento da effettuare entro il 16.9.2020, i contribuenti interessati possono utilizzare apposita codeline, visualizzabile nel proprio Cassetto previdenziale (*sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: "Mod. F24 Covid19"*), dove è possibile scaricare il relativo mod. F24 precompilato.

I soggetti che intendono effettuare il versamento in **unica soluzione** utilizzando il mod. F24 originariamente predisposto e messo a disposizione a maggio dall'INPS, sono comunque tenuti a presentare la domanda di sospensione indicando il codice fiscale dell'impresa che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione di competenza.

Versamento del 50% delle somme sospese in forma rateale

Nel citato Messaggio n. 3274 l'INPS evidenzia che:

- per presentare l'istanza di sospensione / beneficiare della rateazione secondo le modalità di cui al citato DL n. 104/2020 va utilizzato il "modello" di cui al citato Messaggio n. 2871;
- per il versamento delle rate è possibile utilizzare l'apposita codeline, visualizzabile nel Cassetto previdenziale (*sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: "Mod. F24 Covid19"*), dove è possibile scaricare il relativo mod. F24 precompilato.

RIPRESA VERSAMENTI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA

DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

Come precisato dall'INPS nel citato Messaggio n. 2871 i committenti iscritti alla Gestione separata INPS che intendono versare i contributi dovuti in forma rateale (max 4 rate ex DL n. 34/2020) devono presentare un'apposita domanda nella quale indicare nella sezione "*Gestione separata committenti*" i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza, il periodo / periodi interessati, i contributi dovuti, il numero delle rate e l'importo totale da rateizzare.

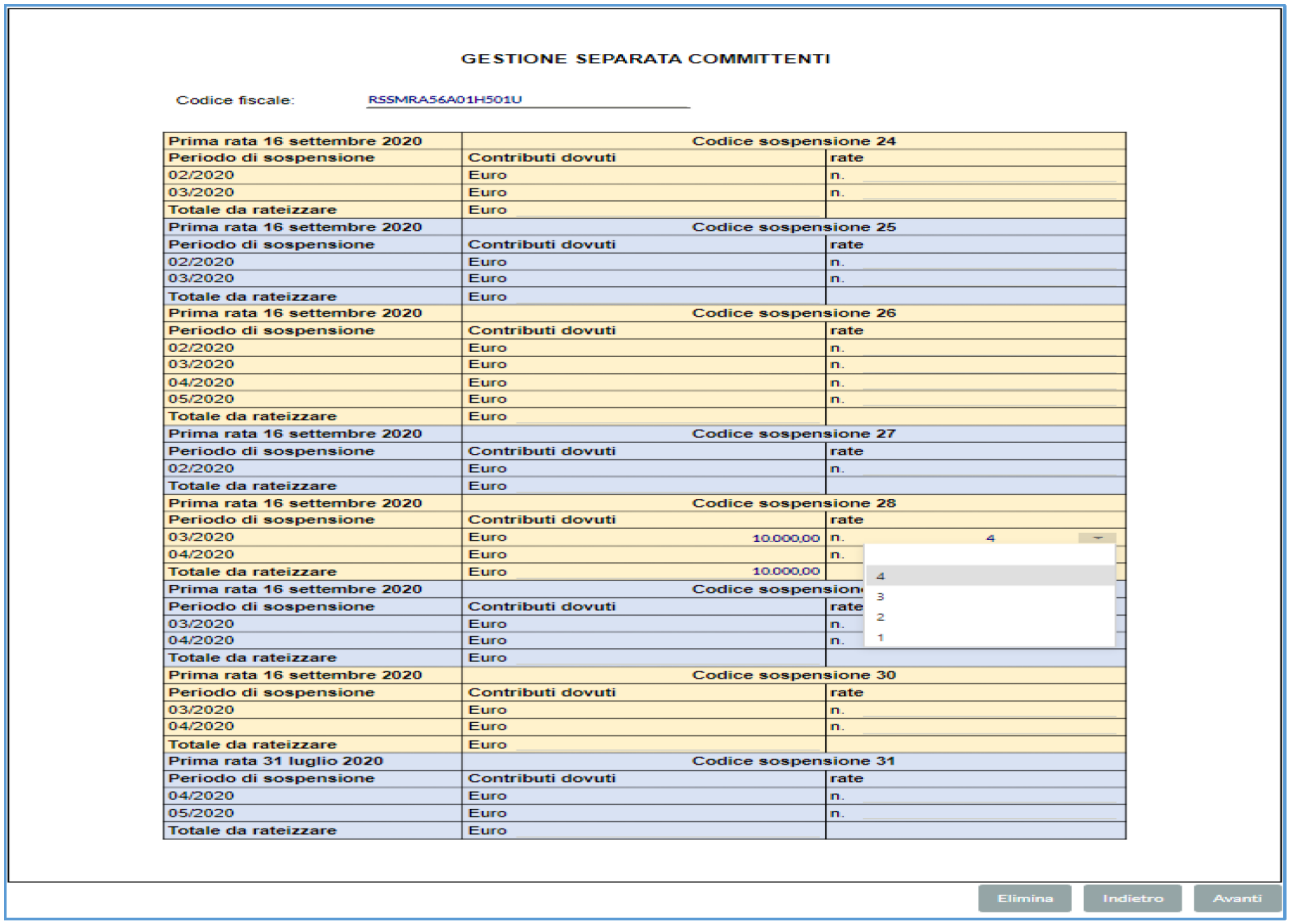

GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI

Codice fiscale: RSSMRA56A01H501U

Prima rata 16 settembre 2020	Codice sospensione 24	
Periodo di sospensione	Contributi dovuti	rate
02/2020	Euro	n.
03/2020	Euro	n.
Totale da rateizzare	Euro	
Prima rata 16 settembre 2020	Codice sospensione 25	
Periodo di sospensione	Contributi dovuti	rate
02/2020	Euro	n.
03/2020	Euro	n.
Totale da rateizzare	Euro	
Prima rata 16 settembre 2020	Codice sospensione 26	
Periodo di sospensione	Contributi dovuti	rate
02/2020	Euro	n.
03/2020	Euro	n.
04/2020	Euro	n.
05/2020	Euro	n.
Totale da rateizzare	Euro	
Prima rata 16 settembre 2020	Codice sospensione 27	
Periodo di sospensione	Contributi dovuti	rate
02/2020	Euro	n.
Totale da rateizzare	Euro	
Prima rata 16 settembre 2020	Codice sospensione 28	
Periodo di sospensione	Contributi dovuti	rate
03/2020	Euro 10.000,00	n. 4
04/2020	Euro	n.
Totale da rateizzare	Euro 10.000,00	
Prima rata 16 settembre 2020	Codice sospensione	
Periodo di sospensione	Contributi dovuti	rate
03/2020	Euro	n.
04/2020	Euro	n.
Totale da rateizzare	Euro	
Prima rata 16 settembre 2020	Codice sospensione 30	
Periodo di sospensione	Contributi dovuti	rate
03/2020	Euro	n.
04/2020	Euro	n.
Totale da rateizzare	Euro	
Prima rata 31 luglio 2020	Codice sospensione 31	
Periodo di sospensione	Contributi dovuti	rate
04/2020	Euro	n.
05/2020	Euro	n.
Totale da rateizzare	Euro	

4
3
2
1

Elimina Indietro Avanti

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

NB La domanda **non è richiesta** al fine di beneficiare della sospensione e / o in caso di versamento in unica soluzione.

VERSAMENTO

Il versamento interessa i contributi dovuti riferiti ai compensi pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i seguenti codici.

Codice	Descrizione
24	Sospensione contributi emergenza COVID-19. DL n. 9/2020, art. 5
25	Sospensione contributiva emergenza COVID-19. DL n. 9/2020, art. 8, e DL n. 18/2020, art. 61
26	Sospensione contributiva emergenza COVID-19. DL n. 18/2020, art. 61, comma 5
27	Sospensione contributiva emergenza COVID-19. DL n. 18/2020, art. 62, comma 2
28	Sospensione contributiva emergenza COVID-19. DL n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2
29	Sospensione contributiva emergenza COVID-19. DL n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4
30	Sospensione contributiva emergenza COVID-19. DL n. 23/2020, art. 18, comma 5
31	Sospensione contributiva emergenza COVID-19. DL n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla Legge n. 27/2020

Il versamento va effettuato entro il 16.9.2020 compilando la "*Sezione INPS*" del mod. F24 come segue.

Codice sede	Causale contributo	Matricola INPS / Codice INPS / Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

Versamento del 50% delle somme sospese in forma rateale

Nel citato Messaggio n. 3274 l'INPS chiarisce che i committenti iscritti alla Gestione separata INPS che scelgono la modalità di versamento rateizzata di cui al citato DL n. 104/20 devono utilizzare il "modello" di cui al citato Messaggio n. 2871 indicando gli **importi totali oggetto di sospensione**.

Al fini del versamento delle rate (max 4) relative al 50% delle somme vanno utilizzate le causali contributo (CXX/C10) e le modalità specificate nel citato Messaggio n. 2871.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per gli artigiani e commercianti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata la domanda di **sospensione / rateizzazione** va trasmessa in via telematica direttamente dal titolare / legale rappresentante / intermediari abilitati, utilizzando il format disponibile sul sito Internet dell'Istituto. Come precisato dall'Istituto nel citato Messaggio n. 2871:

- in presenza di uno stesso codice fiscale, con **posizioni afferenti a più di una delle gestioni previdenziali** è possibile trasmettere **un'unica domanda**, indicando la posizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisa per ciascuna Gestione interessata;
- nel caso in cui il contribuente **abbia diritto a più sospensioni** nell'ambito della stessa Gestione, lo stesso deve compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può essere valorizzato con 2 codici diversi.

NB In merito alla tempistica di presentazione della domanda di sospensione / rateizzazione l'INPS non ha specificato alcun termine. Si ritiene "utile" presentare la stessa entro il 16.9.2020.

■

RIPRODUZIONE VIETATA